

Prevenzione incendi: dal 1955 al 2015: sessant'anni di leggi e di norme tecniche. Ora forse c'è bisogno di altro

Giuseppe Macchi, *Presidente onorario Associazione M.A.I.A.*

Come di consueto all'inizio di ogni nuovo anno uno dei compiti di cui mi occupo all'interno dell'Associazione, in collaborazione con altri colleghi e il Presidente Ing. Sandro Marinelli, è quello di aggiornare il prontuario tecnico antincendio. Questo volume di circa 50 pagine, che ogni anno viene distribuito agli associati nel corso dell'assemblea generale dell'associazione, riassume l'impianto legislativo della prevenzione incendi e quello normativo con particolare riferimento alle norme tecniche di manutenzione.

Ogni anno la situazione cambia: sia per l'emanazione di nuove leggi o per altre che vengono abrogate, sia per le norme tecniche per le quali, tra norme nuove e norme revisionate, norme nazionali e norme europee, norme di prodotto e norme di sistema, norme di manutenzione e da ultimo, le norme legate all'attività professionale dei tecnici manutentori, diventa difficile mantenersi aggiornati.

Ma quante leggi e quante norme abbiamo?

Facciamo un veloce riassunto delle leggi più importanti che hanno caratterizzato il periodo preso in considerazione.

Partiamo dal decreto del 27 aprile 1955 n. 547 (ora abrogato) che ha introdotto in tutte le attività lavorative l'obbligo di dotarsi di idonei mezzi

di estinzione degli incendi e stabilisce che detti mezzi, devono essere mantenuti in efficienza e controllati una volta ogni sei mesi da personale "esperto".

Nel 1994 viene emanato il decreto n. 626 (ora abrogato) che in merito alla prevenzione incendi all'articolo 13 afferma che i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale dovranno emanare uno o più decreti per dare attuazione alle direttive Europee recepite.

Dopo quattro anni arriva il decreto 10 marzo 1998.

Questo decreto, che ancora oggi è uno dei riferimenti più importanti per tutti coloro che operano nel settore della prevenzione incendi, dopo 43 anni intima ai manutentori che non basta più essere

"esperti" ma che devono diventare "competenti e qualificati", e che la manutenzione sui presidi antincendio da qui in poi dovrà essere eseguita in conformità alle norme tecniche nazionali o europee di riferimento.

Altro decreto importate è stato quello del 12 gennaio 1998 n. 37 (ora abrogato) che per la prima volta ha introdotto l'obbligo per le attività soggette della tenuta del registro.

Dal 1998 in poi l'attività legislativa è stata molto intensa come lo dimostra l'elenco cronologico della loro emanazione:

- Decreto del 3 novembre 2004 - disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.

- Decreto 7 gennaio 2005 relativo alla costruzione ed omologazione degli estintori portatili costruiti in conformità alla norma europea UNI EN 3.7
- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 relativo all'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e tra questi anche gli impianti antincendio. Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte.
- Decreto 9 aprile 2008 n.81 meglio conosciuto come il testo unico della sicurezza. Al suo interno la prevenzione incendi è trattata all'articolo 46 dove si dice che fino all'adozione di ulteriori decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza di cui al decreto 10 marzo 1998.
- Decreto 1 agosto 2011 n. 151 che individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Questo sarà ricordato anche per il decreto dove un politico di alto rango, ma di bassa statura, che voleva semplificare le cose, andando a semplificare più del dovuto è riuscito a eliminare il registro delle manutenzioni.
- Decreto 7 agosto 2012 relativo alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimen-

ti di prevenzione incendi dove in fase di rinnovo periodico è richiesta l'asseverazione firmata da un Professionista antincendio.

- Decreto 20 dicembre 2012 che, con una regola tecnica allegata, disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio. Un decreto che per la prima volta in modo molto chiaro mette in evidenza il ruolo della manutenzione, del manutentore, del progettista e dell'installatore che devono operare rispettando le norme tecniche di riferimento.
- Decreto 3 agosto 2015 entrato in vigore il 18 novembre 2015 meglio conosciuto come Codice di Prevenzione Incendi che introduce per la prima volta in Italia un modo nuovo e innovativo di approccio alla prevenzione incendi. La manutenzione entra a far parte della progettazione e il registro delle manutenzioni è stato riproposto al capitolo S.5.6.2. di questo decreto.

Ora parliamo delle norme UNI e delle norme UNI EN

Tralasciando per ovvi motivi di stilare un elenco analitico delle tantissime norme che ci interessano e che sono attualmente in vigore, oggi possiamo dire che l'intero settore merceologico dell'antincendio è normato da norme na-

zionali, o da norme europee.

Il progettista, l'installatore ed anche il manutentore oggi non possono esercitare al meglio la loro professione se non conoscono le specifiche norme tecniche dei prodotti e quelle di progettazione e realizzazione dei presidi antincendio perché queste norme sono citate nei diversi decreti elencati in precedenza e quindi sono cogenti.

Ho scritto all'inizio che forse ora c'è bisogno di altro.

Oggi abbiamo leggi che bastano e avanzano e lo stesso discorso vale per le norme tecniche nazionali ed europee.

Ipotizziamo di fermarci per un anno con la legiferazione e con la produzione di nuove norme, oggi ce lo possiamo permettere e utilizzare una parte di questo tempo per semplificare il più possibile l'intero impianto legislativo, magari eliminando qualche decreto "riuscito male" come per esempio quello sulla sostituzione dei maniglioni antipanico che funzionano perfettamente, con altri marchi CE che spesso sono identici a quelli sostituiti.

Voglio vedere se quando entrerà a regime la produzione delle porte tagliafuoco marchiate CE si avrà il coraggio di emanare un decreto che renda obbligatoria la sostituzione di quelle installate prive di marcatura.

Avendo tempo potremmo anche occuparci di mettere mano ad alcune norme tecniche che di tecnico hanno poco o

niente mentre hanno molto di clientelare/commerciale.

Questo si può fare con serenità, senza accusare di niente nessuno con la consapevolezza che alcune cose potevano andare bene nel contesto degli anni in cui sono state scritte ma ora non più.

Tutto il resto del tempo che avanza, che è tanto, dedichiamolo per un anno a diffondere la cultura della sicurezza nel settore dell'antincendio, in tutte le forme possibili e immaginabili mettendoci però prima tutti d'accordo sul significato di questa bellissima frase, presente in tutti i testi, citata in tutti i convegni e in tutti i dibattiti, presente in tutti gli statuti delle

diverse Associazioni che si occupano di sicurezza in generale.

Una frase piena di significato ma vuota di contenuti.

Eppure tutti gli addetti ai lavori sanno di quanto ci sia bisogno che la gente comune, il datore di lavoro in particolare, sia a conoscenza personalmente di poche nozioni basilari sufficienti per far maturare in lui la consapevolezza che certe imposizioni che vengono stabilite dalla legge per adempiere ad un obbligo, possono essere acquisite e fatte proprie perché qualcuno sarà stato bravo a spiegargli in che cosa consiste la cultura della sicurezza.

Personalmente penso che

non ci sia niente di peggio che "fare le cose" per decreto.

L'Associazione M.A.I.A. ha intrapreso da alcuni anni l'insegnamento della manutenzione antincendio nelle scuole professionali e oggi possiamo dire, con grande soddisfazione, che questo percorso, peraltro portato avanti con metodi diversi in diverse scuole, sta ottenendo importanti riconoscimenti e solo con il "passa-parola" tra colleghi e dirigenti scolastici le manifestazioni di interesse su questo argomento aumentano sempre, ma l'Associazione più di tanto non può fare.

Ma questo è solo un esempio e non basta.




Tavola Rotonda sul Codice di Prevenzione Incendi

APPI, *Associazione Professionisti della Prevenzione Incendi*

Lo scorso 26 novembre 2015 l'Associazione Professionisti della Prevenzione Incendi (APPI), riunita presso la sala riunioni della Hilti Italia S.p.a. in Piazza Montanelli 20 Sesto San Giovanni (Milano), ha organizzato una tavola rotonda per discutere sul nuovo Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), ed in particolare sulle problematiche e sulle prospettive che coinvolgono i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi del D.Lgs 139/2006.

Dopo i saluti portati dall'Ing. Paolo Baccharini a nome del Presidente e Amministratore Delegato di Hilti Italia S.p.A, Dott. Ing. Joaquim Sardà, la tavola rotonda si è aperta con la partecipazione ufficiale della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia, nelle persone dell'Ing. Giovanni Mastropasqua e dell'Ing. Ernesto Palumbo, che insieme ai numerosi soci e amici presenti hanno

animato il vivace dibattito.

Come è noto, il Codice di prevenzione incendi, come viene spesso chiamato il D.M. 3 agosto 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 192 del 20 agosto 2015 e da tempo anima la discussione nel settore della prevenzione incendi.

Durante la tavola rotonda sono emersi vari spunti di discussione e si è potuto verificare il favore con il quale i professionisti antincendio accolgono il tentativo da parte della pubblica amministrazione di procedere all'introduzione dei principi di semplificazione, internazionalizzazione e flessibilità, che da tempo i professionisti del settore invocavano.

I presenti hanno poi concordato che un giudizio complessivo ed organico sul raggiungimento da parte del Codice degli obiettivi dichiarati debba inevitabilmente essere rimandato alla concreta e completa applicazione del Codice, ap-

pena entrato in vigore, peraltro solo parzialmente. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'applicazione del Codice alle attività esistenti e sempre maggiore importanza verrà ad assumere la FSE, ovvero l'ingegneria antincendio. A tale proposito APPI sottolinea che l'obbligo dell'aggiornamento formativo, previsto dalla Legge, diventa strumento indispensabile per i professionisti antincendio che intendono stare al passo con novità normative di tanta portata.

APPI infine, richiamando il principio dell'aggiornabilità a cui il codice esplicitamente fa riferimento, auspica che i propri iscritti siano sempre maggiormente coinvolti nel fornire, nelle forme opportune, il proprio contributo nel processo di affinamento e approfondimento della normativa che regola il settore, in modo da conseguire gli ineludibili obiettivi di tutela della pubblica incolumità, flessibilità e semplificazione normativa.



Da sinistra: Ing. Paolo Lombardi, Ing. Ernesto Palumbo (Dir. Reg. V.V.F. Lombardia), Ing. Giovanni Mastropasqua (Dir. Reg. V.V.F. Lombardia), Ing. Oreste Caravola (Presidente APPI), Dott. Guido Zaccarelli, Ing. Silvestre Mistretta